



ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)






DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. <u>137</u> del registro	OGGETTO: Approvazione "Regolamento dell'Avvocatura Comunale".
data <u>11.11.2021</u>	

L'anno duemilaventuno addì undici del mese di novembre alle ore 17:45 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

LA GIUNTA COMUNALE

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
MIRABELLA Ignazio Bruno	V. Sindaco		
SCIMONELLO Guglielmo	Assessore		
GIAMBANCO Francesca	Assessore		
PITINO Simona	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa Maria Sgarlata.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 20 del 01/10/2021 avente per oggetto: “Approvazione “Regolamento dell’Avvocatura Comunale.””, presentata dal Responsabile dell’Avvocatura Comunale Avv. Maria Dorotea Alfano;
 - Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
 - Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
 - Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell’art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
 - Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
 - Ritenuto, nel rispetto dei presupposti prescritti dalla norma di legge in materia e del potere di discrezionalità amministrativa applicativa, di apportare delle modifiche ad alcuni articoli del regolamento proposto per l'approvazione della Giunta Comunale;
 - Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
 - Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
 - Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;
- Tutto ciò premesso e considerato;
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

DELIBERA

Per la causale in premessa,

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Responsabile dell’Avvocatura, Avv. Maria Dorotea Alfano n. 20 del 01/10/2021 avente per oggetto: “Approvazione “Regolamento dell’Avvocatura Comunale.””, con le seguenti modifiche:

a) art. 6 Il comma 5 è così riformulato:

- I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Scicli, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell’Avvocatura Comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell’Ente ed, in particolare, nei casi di: **a)** provvedimenti giurisdizionali favorevoli all’Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transizione dopo sentenza favorevole, **b)** provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all’Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come, per esempio, i provvedimenti che dichiarano il

difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del ricorso, ecc.);

- I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

b) L'art. 7 del Regolamento è così riformulato:

- Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del D.L.24/06/2014, n° 90/2014 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, così come determinate e liquidate dal Giudicante, le somme recuperate ed effettivamente incassate sono attribuite, a seguito di atto di liquidazione del competente dirigente, all'avvocato dipendente che ha trattato la causa nella misura del 90%.

- Resta inteso che in attuazione di quanto disposto dall'art. 9, commi 3 e 5 del citato decreto legge, l'importo corrispondente alle " *spese generali*" dovuto all'avvocato dipendente, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.M. n° 55/2014, nella misura del 15% del compenso totale, viene riversato nel bilancio del Comune e, pertanto, non corrisposto all'avvocato dell'Ente.

- Nel caso in cui la esazione di tali compensi non possa aver luogo totalmente o parzialmente, l'ammontare delle spese e dei compensi liquidati e non riscossi non verrà corrisposto dal Comune all'avvocato dell'Ente.

c) L'art. 8 del Regolamento è così riformulato:

- Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.L. n° 90/2014, convertito nella L. n° 114/2014, in tutti casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Comunale sono corrisposti compensi professionali in base alle norme del presente Regolamento e nei limiti dello stanziamento relativo all'anno 2013, ovvero in relazione ai ricorsi pendenti nell'anno 2013 e al grado di probabilità dell'esito della vertenza (Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 131/2021/PAR);

-Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, le controversie giurisdizionali nonché arbitrali, concluse con la soccombenza anche parziale della controparte in relazione alle pretese della stessa, con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e compensi le spese (o non si pronunci sulle spese medesime).

- Nei casi di cui al presente articolo spetta all'avvocato dell'Ente, a carico dell'Amministrazione, il pagamento nella misura così determinata:

a) il 60% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause di valore sino a € 52.000,00;

b) il 50% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause il cui valore sia ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;

c) il 40% dei parametri dei compensi il cui valore sia superiore a € 260.000,00;

d) per le cause di valore indeterminabile, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. n° 55/2014, il 55% dei parametri dei compensi professionali per le cause il cui valore sia ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;

- La somma a tal fine annualmente stanziata dall'Amministrazione, al lordo delle ritenute previdenziali e IRAP, è ripartita tra gli avvocati dipendenti secondo

l'apporto professionale individuale dato alla definizione della causa. Negli incarichi affidati congiuntamente, salvo diversa determinazione, l'apporto si presume dato in misura paritaria.

- I predetti compensi professionali sono attribuiti agli avvocati in servizio al momento della maturazione del diritto alla liquidazione, individuabile con il deposito della sentenza, per cui spettano anche al personale in quiescenza fino alla completa erogazione delle spettanze secondo i criteri di ripartizione vigenti nel periodo.

d) L'art. 9 viene così sostituito:

Art. 9

Controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese, compensazione parziale delle spese e delle competenze, cause transatte e giudizi perenti

1. Nei casi di controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'Ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese il Comune corrisponderà all'avvocato dell'Ente quanto previsto all'art. 8, in relazione alle sole attività effettivamente espletate.
2. Qualora la compensazione delle spese e delle competenze sia parziale, oltre alla quota dei compensi professionali riscossi nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall'Ente la quota dei compensi oggetto di compensazione nella misura del 50%.
3. Nel caso in cui la controversia si concluda con una transazione, nulla è dovuto all'Avvocatura Comunale.
4. Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione o altre formule analoghe), dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti da parte dell'amministrazione, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi.

e) L'art. 10 è così sostituito:

1. I compensi professionali relativi alle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti ex art. 9, c 3, del D.L. n° 90/2014 e in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione Comunale, ex art. 9, c. 6, primo periodo del D.L. n° 90/2014, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

f) L'art. 11 è così modificato:

Art. 11

-Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato

I compensi professionali comportano una decurtazione della retribuzione di risultato spettante all'Avvocato titolare di alta professionalità o di P.O. per il cui abbattimento si rinvia alle previsioni del c.c.d.i.

g) L'art. 15 è soppresso;

h) L'art. 16 viene così sostituito:

Art. 15

-Rinvio-

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura).

2. **Di approvare** il Regolamento dell'Avvocatura Comunale così come modificato, costituito da n. 15 articoli, che si allega al presente provvedimento costituendone parte integrante e sostanziale (All. A);

.....



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del contenzioso



REGISTRO DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 20

Del 1/10/2021

OGGETTO: Approvazione “ Regolamento dell'Avvocatura Comunale”

Premesso che il Comune di Scicli è dotato di Avvocatura interna extrasettoriale, con Ufficio Legale organicamente incardinato e formalmente costituito con delibera del Consiglio Comunale n. 145 del 3/5/1991, di cui è Responsabile, con stabile inquadramento, Avvocato-dipendente iscritto nell'Elenco Speciale, degli Avvocati dipendenti da enti pubblici, istituito presso il C.O.A. ed annesso all'Albo degli Avvocati del Tribunale di Ragusa

Visto l'art. 27 dell'Acc. 14/09/2000 “Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali successivo a quello del 1° aprile 1999.” - Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 novembre 2000, n. 277, S.O. - che prevede:

“27. Norma per gli enti provvisti di Avvocatura: Gli enti provvisti di Avvocatura costituita secondo i rispettivi ordinamenti disciplinano la corresponsione dei compensi professionali, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'ente, secondo i principi di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 e disciplinano, altresì, in sede di contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra tali compensi professionali e la retribuzione di risultato di cui all'art. 10 del CCNL del 31 marzo 1999. Sono fatti salvi gli effetti degli atti con i quali gli stessi enti abbiano applicato la disciplina vigente per l'Avvocatura dello Stato anche prima della stipulazione del presente CCNL.”;

Vista la L. 247/2012 recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense..” ed in particolare l'art. 23 “ Avvocati degli enti pubblici” che dispone : ..*gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici, ..ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'Albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'art. 2. Nel contratto di lavoro è garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.*”

Visto il D.L. n. 90 del 24.6.2014 (conv. in L.n. 214/2014) sulla “Riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici” ed in particolare l'art. 9 ai sensi del quale i compensi professionali, di natura retributiva, da corrispondere agli avvocati-dipendenti delle PP.AA. (art. 1, c.2 D.Lgs. 165/2001) vanno corrisposti a ciascun avvocato in modo da attribuire una somma non superiore al suo trattamento economico annuo complessivo (lordo);

Che ai fini del suddetto D.L.n. 90/2014 costituiva onere delle PP.AA. adeguare ad esso, entro 3 mesi dalla sua entrata in vigore, i regolamenti delle Avvocature pubbliche adottati precedentemente.

Che in ogni caso presso il Comune di Scicli non si può far discorso di adeguamento di regolamento, bensì di sua prima stesura in assoluto.

Che l'Amministrazione, sebbene tardivamente, solo nell'anno 2019 comprendendone la necessità ha posto la sua redazione quale proprio specifico obiettivo riferibile alla struttura dell'Avvocatura Comunale organicamente presente nell'Ente.

Che detto obiettivo è stato raggiunto e tale ad ogni effetto valutato dall'O.I.V.

Che nel corso del 2020 al fine di rendere operativo ed efficace il Regolamento così redatto,

di cui peraltro si diede anche informativa sindacale, questo fu allegato quale parte integrante della relativa proposta deliberativa di approvazione, tuttavia non esitata.

Ritenuto, peraltro, pacifico (per ultimo TAR Campania n. 138/2021) che lo stesso non è soggetto ad alcuna, e nella specie ulteriore, informativa sindacale atteso che il Regolamento dell'Avvocatura Comunale non rientra per materia "fra quelle oggetto di contrattazione elencate all'art.7, comma 4 del Contratto Collettivo Nazionale che nel riferirsi esclusivamente alle materie del citato art. 7 del CCNL 2016-2018, non disciplina la corresponsione dei compensi professionali di cui all'art. 9, L.n. 114/2014", per cui "ne consegue che detta materia, non essendo disciplinata nè in sede di C.C.N.L. (comparto EE.LL.) nè in sede decentrata di Contrattazione Collettiva Integrativa, ben può essere disciplinata in sede regolamentare, in attuazione della ratio perseguita dalla legge n. 114/2014 di conversione del D.L. n. 90 del 24.6.2014"

Considerato che in richiamo ai principi normativi, contrattuali, e di indirizzo dell'Amministrazione, permane ancor più doverosa e necessaria l'adozione del *Regolamento dell'Avvocatura comunale*, e non più giustificabile -allo stato dei fatti e degli atti- altro rinvio.

Ritenuta, pertanto, legittima e dovuta l'approvazione del "Regolamento dell'Avvocatura Comunale" che costituito da n. 16 artt. disciplina la rappresentanza in giudizio dell'Ente, l'organizzazione, le funzioni, le attribuzioni dell'Avvocatura comunale, nonchè il diritto ai compensi professionali, e che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Richiamate al riguardo (fra le tante) le pronunce della Corte dei Conti: n. 196/2019 Campania; n. 255/2019 Toscana; n. 164/2015 Piemonte; n. 38/2014 Liguria; n. 148/2019 Umbria; n. 108/2021 Puglia.

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Visto il C.C.N.L. Acc. 2012 14/09/2000 "Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali

Visto il C.C.N.L. 2016-2018

Visto il D.Lgs. n. 165/2001

Visto il D.Lgs. n. 267/2000

Vista la L. n. 247/2012

Visto il D.L. n. 90/2014

Viste le LL.RR. nn. 48/91, 7/92, 23/98, 30/2000 e ss.mm.ii.

Visto lo Statuto dell'Ente

Per quanto sopra, si propone alla Giunta Comunale l'adozione della presente deliberazione:

1. **Di ritenere** le premesse in narrativa parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **Di approvare** il "Regolamento dell'Avvocatura Comunale" composto da n. 16 artt.
3. **Di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente esecutivo (L.R. n.44/91 art.12, c.2) attesi i ritardi sin qui maturati

Il Responsabile dell'Avvocatura

Avv. *Maria Dorothea Alfano*



COMUNE DI SCICLI

REGOLAMENTO DELL' AVVOCATURA COMUNALE

Art.1

- Oggetto e ambito di applicazione -

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni dell'Avvocatura Comunale, la rappresentanza in giudizio del Comune di Scicli, le modalità e i termini di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato comunale

Art.2

- Principi e struttura dell'Avvocatura Comunale -

- L'attuale struttura extrasettoriale dell'Avvocatura Comunale coincide con l'Ufficio Legale formalmente costituito, ad ogni effetto di legge, nel Comune di Scicli con delibera di C.C. n. 145 del 3.5.1991 per la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali del Comune.

- L'avvocatura, anche nella fattispecie dell'unico avvocato dipendente, è composta da avvocati dipendenti dell'Ente inquadrati nella Cat. D3 del nuovo ord. introdotto dal C.C.N.L. 31.3.1999, che incardinati nella struttura rivestono il duplice status di professionisti e dipendenti, che esercitano le loro funzioni solo a favore del Comune di Scicli.

- Gli avvocati che ne fanno parte, ai quali nell'esercizio dell'attività professionale va assicurata piena indipendenza e autonomia (intellettuale, tecnica, ed organizzativa) ed adeguato trattamento economico nel rispetto delle norme e della contrattazione di comparto, devono essere iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del competente Ordine Forense ai sensi del R.D. n. 1578/1933, art.3 c.4., la cui tassa di iscrizione permane a carico dell'Ente.

- L'Avvocatura, esercita le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo dell'Ente, non è soggetta a vincolo di subordinazione gerarchica ed è alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, Organo di vertice. La funzione difensiva è finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Scicli come disciplinata dalla Legge Forense n. 247/2012 e secondo le competenze del funzionigramma dell'Ente.

- L'Avvocatura deve essere dotata di personale amministrativo ed ausiliario, attesa l'attività funzionale, necessaria e propedeutica a quella professionale, oltre alla generale gestione del contenzioso come prevista nel funzionigramma dell'Ente.

- Gli avvocati addetti, fermo restando il rispetto del debito orario contrattuale (almeno 36 ore settimanali), svolgono la prestazione professionale con elevata flessibilità oraria, con orari anche non coincidenti con quelli ordinari di apertura e chiusura degli uffici, sulla base delle esigenze funzionali dell'ufficio sia delle attività giudiziarie esterne. La rilevazione della presenza ha la valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.

- All'Avvocatura Comunale presso il Comune di Scicli, allo stato, è ancora addetto un unico avvocato dipendente.

Art.3

- Rappresentanza in giudizio -

- Il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, viene autorizzato dalla Giunta a stare in giudizio conferendo all'uopo procura alle liti all'incaricando difensore.

- La rappresentanza e l'assistenza in giudizio del Comune è ordinariamente attribuita all'Avvocatura per le materie di sua competenza, nelle controversie civili ed amministrative con esclusione di quelle penali e tributarie (l. n. 88/2005) in cui è parte il Comune.
- L'Amministrazione, (v. sent. della Corte di Giustizia Europea del 6.6.2019), sentito il Dirigente o su sua proposta, può tuttavia conferire fiduciariamente incarichi a professionisti del libero foro:
 - a) in casi di particolare importanza e complessità della lite, consequenzialità o complementarietà con precedente incarico o grado di giudizio;
 - b) in casi che per materia necessitano di specializzazione;
 - c) per il carico di lavoro rappresentato dall'Avvocatura quando sia di impedimento all'assunzione di nuove pratiche e tenuto conto del dimensionamento organico.
 - d) in casi di incompatibilità o astensione obbligatoria dell'avvocato interno

Art.4

- Compiti e funzioni dell'Avvocatura -

- All'Avvocatura Comunale è affidato l'esercizio dell'attività legale come disciplinata dalla L. n.247/2012
- L'avvocatura, attraverso la rappresentanza, l'assistenza e la difesa dell'Ente tutela, in materia civile e amministrativa, nonché nei procedimenti arbitrali, i diritti e gli interessi del Comune di Scicli nelle cause promosse dall'Amministrazione o dove essa è parte intimata, convenuta o resistente.
- L'assunzione della difesa comporta che il singolo settore interessato dall'oggetto del contenzioso è tenuto a fornire all'Avvocatura (o al professionista esterno) relazione descrittiva documentata, ed ogni informazione e/o documento utile alla difesa dell'Ente, entro il termine indicato dall'avvocatura, onde evitare preclusioni che faranno capo al settore inadempiente. Il settore inoltre aggiornerà l'avvocatura di eventuale atti, notizie o sviluppi intervenuti.
- L'avvocatura svolge anche attività consultiva su questioni giuridiche, esprime pareri su formale richiesta del Sindaco, e dei titolari di P.O. nel rilievo della particolarità della questione, che adeguatamente documentata conterrà specifico quesito e l'orientamento del titolare di P.O. richiedente.
- Fornisce altresì parere per la promozione, resistenza, conciliazione o transazione delle liti affidate al suo patrocinio
- L'Avvocatura, inoltre, nell'ambito della propria attività qualora ne ravvisi la necessità può nominare C.T.P. in fase giudiziale, e in fase stragiudiziale chiederne nomina al capo del settore interessato. Di regola sono nominati C.T.P. esperti interni all'ente, a meno che non se ne rinvenivano specifiche professionalità.

Art.5

- Personale amministrativo dell'Avvocatura Comunale -

- Il personale amministrativo assegnato all'Avvocatura svolge, nel rispetto della Cat. di appartenenza e della qualifica rivestita, l'attività di supporto, assistenza e collaborazione amministrativa, necessaria all'espletamento dell'attività professionale propria dell'Avvocatura Comunale.
- L'Amministrazione riconosce l'importanza del lavoro svolto dal personale amministrativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura extrasettoriale di appartenenza e, nel rispetto delle leggi e della contrattazione collettiva, ne sostiene anche le iniziative incentivanti.

Art.6

- Disciplina dei compensi professionali –

- A norma dell'art. 27 (Norma per gli Enti provvisti di Avvocatura) Acc. 14/9/2000 " C.C.N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, succ. a quello del 1° aprile 1999" G.U. n. 277/2000" nonché dell'art. art. 9 D.L. 90/2014 conv. in L n. 114 del 11.8.2014, i cui limiti sono applicabili ai soli giudizi conclusivi e alle spese recuperate o da recuperare successivamente all'1.1.2015, spettano agli avvocati addetti all'Avvocatura Comunale (iscritti nell'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati del competente Ordine Forense) i compensi professionali delle controversie patrociniate, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, che disponga la condanna della controparte alle spese di lite o la loro integrale compensazione. Detti compensi, che sono di natura retributiva, in quanto oggettivamente connessi allo svolgimento dell'attività professionale svolta nell'interesse dell'Ente sulla base del contratto di lavoro (C.dei Conti Puglia n. 108/2021, Toscana n. 255/2019), costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio e vanno aggiunti alla retribuzione (stipendio +progressione oriz.+I.I.spec.+retrib. di posizione + ind. comparto + anzianità + 13^mensilità) e ad ogni altra voce di cui al CCNL.

- I compensi professionali come stabiliti nel presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione-datore di lavoro (l. n. 266/2005 art.1 c.208)., e dell'Irap che sul piano dell'obbligazione giuridica grava sull'Amministrazione, sul piano contabile sulle somme attribuibili all'avvocato interno, in sede di liquidazione ne sarà operato lo scorporo anche se non si tratta di oneri contributivi (C. dei Conti Umbria n. 148/2019)

- Ai sensi del citato art. 9 commi 1,6 e7, i compensi professionali corrisposti all'avvocato interno per i giudizi dallo stesso patrocinati, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo che non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, ritenendo nel trattamento economico complessivo ricompreso ogni altro trattamento accessorio fisso e continuativo.

- Il diritto al compenso sorge e coincide con il deposito della pronuncia.

- I compensi professionali dovuti all'avvocato che ha curato la rappresentanza e difesa dell'Ente spettano a seguito di pronunce favorevoli.

Sono da intendersi pronunce favorevoli:

a) Le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;

b) Le sentenze, che non rigettino le domande dell'Ente e nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio

c) I provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente (es.: sent. definitive, non definitive, decreti, ordinanze, lodi) di pronunce a cognizione piena, sommaria o cautelare, emessi da qualunque Autorità giurisdizionale e da Collegi arbitrali, compresi i casi di transazione dopo una pronuncia favorevole;

d) I provvedimenti che pur non pronunciando nel merito abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente (es.: i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, l'estinzione, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o le pronunce quali ordinanze, decreti e sentenze del G.O. e del G.A. che definiscano giudizi o fasi cautelari anche nelle forme di abbandono della causa) o con accoglimento in tutto o in parte delle domande dell'Amministrazione ivi comprese le transazioni comunque favorevoli in relazione alle pretese di controparte ai fini conclusivi o di prevenzione di contenziosi.

Art.7

- Compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con condanna di controparte alle spese-

- In caso di sentenza favorevole con condanna alle spese a carico di controparte, le somme a qualunque titolo recuperate sono attribuite all'avvocato che ha trattato la causa e in applicazione dell'art. 9 c. 3 e 5 del D.L.90/2014 (L 114/2014) sarà mantenuto nell'apposito fondo e non corrisposto il 50% della voce parcellare "spese generali" (art. 2 D.M. n. 55/2014), quindi liquidate le rimanenti previo scorporo degli oneri riflessi e dell'Irap.

- Ove l'esazione non può aver luogo (per impossidenza, incapienza, mancanza di beni o per limiti di escussione di legge) da cui mero aggravio esecutivo, il compenso come sopra attribuito, sarà corrisposto dall'Ente nella misura dell'80% dell'importo liquidato al lordo in pronuncia dal giudice.

Art.8

- Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese -

- In tutti i casi di pronuncia con compensazione integrale delle spese espressa o tacita, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole, sono dovuti ai sensi dell'art. 9 comma 6, all'avvocato che ha patrocinato la causa i relativi compensi professionali che saranno corrisposti nella misura dei minimi tariffari (D.M. 55/2014) ed in conformità ai criteri di cui al primo comma dell'art. 7 che precede.

- Rientra in questa fattispecie la medesima tipologia di pronunce favorevoli come specificate ed elencate già all'art. 6.

Art.9

-Disciplina dei compensi professionali dovuti per compensazione integrale delle spese-

-Essa trova presupposto nell'art. 9, c.6 primo periodo del D.L.n. 90/2014, e sono corrisposti sulla base della previsione di congruo stanziamento in conformità ai principi contrattuali e contabili (all.4/2 D.Lgs.118/2011 par. 5.2) appositamente vincolato alla copertura delle spese ascrivibili al personale addetto e deputato all'Avvocatura Comunale.

-Per la quantificazione dello stesso, ove non previsto, in richiamo ai citati principi normativi, si adotterà il parametro oggettivo di riferimento all'anno 2013 e quello soggettivo connesso all'attribuzione (per ogni avvocato dipendente) di una somma non superiore al trattamento economico annuo lordo maturato nell'esercizio 2013.

Art.10

-Liquidazione dei compensi -

-I compensi professionali, costituiscono retribuzione e vanno corrisposti all'avvocato che ha patrocinato il giudizio.

- I compensi sono liquidati al lordo degli oneri previdenziali ed assistenziali anche per la quota a carico dell'Ente fino al massimo del 100% del trattamento economico annuo complessivo lordo e corrisposti all'avvocato interno al netto degli oneri riflessi e dell'Irap in carico al Datore di lavoro.

-Il fondo per la corresponsione dei compensi è costituito da congruo stanziamento in apposito capitolo di bilancio nella legittima applicazione ed esecuzione del C.C.N.L. e dei principi contabili.

-Il diritto al compenso, che sorge e coincide con la data di deposito della sentenza, si protrae sino alla completa erogazione del dovuto, anche al personale in quiescenza.

-I compensi, di cui alle pronunce sopraelencate, sulla base di relative notule vengono liquidati, con

cadenza bimestrale secondo ordinario procedimento amministrativo dal titolare di P.O. deputato, ove nominato dall'Amministrazione, a gestire l'attività funzionale-amministrativa dell'Avvocatura, in mancanza o incompatibilità dell'avvocato responsabile, in alternativa saranno liquidati dal Titolare di P.O. degli Affari Generali e Personale, che ne riceverà comunque copia.

Art.11

-Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato-

I compensi professionali, con esclusione di quelli a carico delle controparti (art. 7), comportano per l'anno di riferimento una decurtazione della retribuzione di risultato spettante all'Avvocato titolare di alta professionalità o di P.O., per il cui abbattimento si rinvia alle previsioni del c.c.d.i.

Art.12

-Atti e documenti sottratti all'accesso-

- Ai sensi dell'art. 24 L n.241/90, ed in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione-cliente, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- a) Pareri in relazione a lite in potenza o in atto;
- b) Atti defensionali e relative consulenze tecniche,
- c) Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lett. a) e b)
- d) Atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi o procedimenti non definiti.

Art.13

-Affidamento incarichi esterni-

- L'Amministrazione, fermi i principi di cui all'art. 3, potrà conferire incarichi a professionisti esterni servendosi dell'elenco aperto già istituito presso l'Ente, di professionisti che hanno dato disponibilità fornendo curricula da cui individuare specializzazione ed esperienza maturata.

- L'affidamento sarà curato gestionalmente -nell'ambito delle competenze provvedimentali e di tenuta di registro- all'interno dell'Avvocatura Comunale, con relativo schema di disciplinare di incarico, nel quale saranno di volta in volta definite, in base all'oggetto e al valore della causa, i patti e le condizioni per l'assunzione della difesa in giudizio dell'Ente nel rispetto dei principi deontologici e normativi vigenti.

Art.14

-Incompatibilità-

-All'Avvocatura comunale, oltre alle incompatibilità come disciplinate dall'art. 53 D.lgs. n. 165/2001 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 584 del 31/12/1993, (*"Recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori dello Stato.."*) e successive modifiche ed integrazioni.

Art.15

-Disposizioni finali-

- Il presente Regolamento costituisce allegato e parte integrante del vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi
- La redazione del presente Regolamento, attesa la sua prima e unica stesura, non è frutto di adeguamento ma di originaria conformità all'art. 9 del D.L. 90/2014, conv. in L n. 114/2014.
- Il presente Regolamento avrà piena efficacia dall'approvazione, cui seguirà la corresponsione dei compensi professionali maturati nelle more della sua adozione (C.dei Conti Piemonte n. 164/2015).

Art.16

-Rinvio-

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel R.D. 30 ott. 1933, n. 1611 (*T.U. norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura*) e per quanto compatibile alla L n. 247/2012, nonché alle disposizioni vigenti e alla contrattazione collettiva di settore.



COMUNE DI SCICLI
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA
AVVOCATURA COMUNALE
Gestione del Contenzioso



Allegato alla proposta di delibera della G.C. n. 20 del 1/10/2021

OGGETTO: Approvazione “ Regolamento dell'Avvocatura Comunale”

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990, ART. 49 DEL
D.LGS. N° 267/2000 E SS.MM.II.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli 1.10.2021

Il Responsabile dell'Avvocatura

Avv. Maria Dorothea Alfano



SETTORE FINANZE

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990 ART. 49 DEL
D.LGS. N° 267/2000 E SS.MM.II.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli li 20.10.2021

Il Capo Settore III Finanze

(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)



COMUNE DI SCICLI

REGOLAMENTO DELL' AVVOCATURA COMUNALE

Art. 1

-Oggetto e ambito di applicazione-

Il presente regolamento disciplina l'organizzazione, le funzioni e le attribuzioni dell'Avvocatura Comunale, la rappresentanza in giudizio del Comune di Scicli, le modalità e i termini di liquidazione dei compensi professionali dell'avvocato comunale.

Art. 2

-Principi e struttura dell'Avvocatura Comunale-

- L'attuale struttura extrasettoriale dell'Avvocatura Comunale coincide con l'Ufficio Legale formalmente costituito, ad ogni effetto di legge, nel Comune di Scicli con delibera di C.C. n. 145 del 3.5.1991 per la trattazione esclusiva e stabile degli affari legali del Comune.
- L'avvocatura, anche nella fattispecie dell'unico avvocato dipendente, è composta da avvocati dipendenti dell'Ente inquadrati nella Cat. D3 del nuovo ord. introdotto dal C.C.N.L. 31.3.1999, che incardinati nella struttura rivestono il duplice status di professionisti e dipendenti, che esercitano le loro funzioni solo a favore del Comune di Scicli.
- Gli avvocati che ne fanno parte, ai quali nell'esercizio dell'attività professionale va assicurata piena indipendenza e autonomia (intellettuale, tecnica, ed organizzativa) ed adeguato trattamento economico nel rispetto delle norme e della contrattazione di comparto, devono essere iscritti all'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati del competente Ordine Forense ai sensi del R.D. n. 1578/1933, art.3 c.4., la cui tassa di iscrizione permane a carico dell'Ente.
- L'Avvocatura, esercita le proprie funzioni con sostanziale estraneità all'apparato amministrativo dell'Ente, non è soggetta a vincolo di subordinazione gerarchica ed è alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco, Organo di vertice. La funzione difensiva è finalizzata alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Scicli come disciplinata dalla Legge Forense n. 247/2012 e secondo le competenze del funzionigramma dell'Ente.
- L'Avvocatura deve essere dotata di personale amministrativo ed ausiliario, attesa l'attività funzionale, necessaria e propedeutica a quella professionale, oltre alla generale gestione del contenzioso come prevista nel funzionigramma dell'Ente.
- Gli avvocati addetti, fermo restando il rispetto del debito orario contrattuale (almeno 36 ore settimanali), svolgono la prestazione professionale con elevata flessibilità oraria, con orari anche non coincidenti con quelli ordinari di apertura e chiusura degli uffici, sulla base delle esigenze funzionali dell'ufficio sia delle attività giudiziarie esterne. La rilevazione della presenza ha la valenza di attestare la presenza del professionista presso gli uffici dell'Avvocatura Comunale.
- All'Avvocatura Comunale presso il Comune di Scicli, allo stato, è ancora addetto un unico avvocato dipendente.

Art. 3

-Rappresentanza in giudizio-

- Il Sindaco, quale legale rappresentante dell'Ente, viene autorizzato dalla Giunta a stare in giudizio conferendo all'uopo procura alle liti all'incaricando difensore.
- La rappresentanza e l'assistenza in giudizio del Comune è ordinariamente attribuita all'Avvocatura per le materie di sua competenza, nelle controversie civili ed amministrative con esclusione di quelle penali e tributarie (l. n. 88/2005) in cui è parte il Comune.
- L'Amministrazione, (v. sent. della Corte di Giustizia Europea del 6.6.2019), sentito il Dirigente o su sua proposta, può tuttavia conferire fiduciarmente incarichi a professionisti del libero foro:
 - a) in casi di particolare importanza e complessità della lite, consequenzialità o complementarità con precedente incarico o grado di giudizio;
 - b) in casi che per materia necessitano di specializzazione;
 - c) per il carico di lavoro rappresentato dall'Avvocatura quando sia di impedimento all'assunzione di nuove pratiche e tenuto conto del dimensionamento organico.
 - d) in casi di incompatibilità o astensione obbligatoria dell'avvocato interno.

Art. 4

- Compiti e funzioni dell'Avvocatura -

- All'Avvocatura Comunale, è affidato l'esercizio dell'attività legale come disciplinata dalla L. n.247/2012.
- L'avvocatura, attraverso la rappresentanza, l'assistenza e la difesa dell'Ente tutela, in materia civile e amministrativa, nonché nei procedimenti arbitrali, i diritti e gli interessi del Comune di Scicli nelle cause promosse dall'Amministrazione o dove essa è parte intimata, convenuta o resistente.
- L'assunzione della difesa comporta che il singolo settore interessato dall'oggetto del contenzioso è tenuto a fornire all'Avvocatura (o al professionista esterno) relazione descrittiva documentata, ed ogni informazione e/o documento utile alla difesa dell'Ente, entro il termine indicato dall'avvocatura, onde evitare preclusioni che faranno capo al settore inadempiente. Il settore inoltre aggiornerà l'avvocatura di eventuale atti, notizie o sviluppi intervenuti.
- L'avvocatura svolge anche attività consultiva su questioni giuridiche, esprime pareri su formale richiesta del Sindaco, e dei titolari di P.O. nel rilievo della particolarità della questione, che adeguatamente documentata conterrà specifico quesito e l'orientamento del titolare di P.O. richiedente.
- Fornisce altresì parere per la promozione, resistenza, conciliazione o transazione delle liti affidate al suo patrocinio.
- L'Avvocatura, inoltre, nell'ambito della propria attività qualora ne ravvisi la necessità può nominare C.T.P. in fase giudiziale, e in fase stragiudiziale chiederne nomina al capo del settore interessato. Di regola sono nominati C.T.P. esperti interni all'ente, a meno che non se ne rinvenivano specifiche professionalità.

Art. 5

-Personale amministrativo dell'Avvocatura Comunale-

- Il personale amministrativo assegnato all'Avvocatura svolge, nel rispetto della Cat. di appartenenza e della qualifica rivestita, l'attività di supporto, assistenza e collaborazione amministrativa, necessaria all'espletamento dell'attività professionale propria dell'Avvocatura Comunale.
- L'Amministrazione riconosce l'importanza del lavoro svolto dal personale amministrativo ai fini del raggiungimento degli obiettivi assegnati alla struttura extrasettoriale di appartenenza e, nel rispetto delle leggi e della contrattazione collettiva, ne sostiene anche le iniziative incentivanti.

Art.6

-Disciplina dei compensi professionali-

- A norma dell'art. 27 (Norma per gli Enti provvisti di Avvocatura) Acc. 14/9/2000 "CC. N.L. per il personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, succ. a quello del 1° aprile 1999" G.U. n. 277/2000" nonché dell'art. 9 D.L. 90/2014 conv. in L n. 114, del 11.8.2014, i cui limiti sono applicabili ai soli giudizi conclusi e alle spese recuperate o da recuperare successivamente all'1.1.2015, spettano agli avvocati addetti all'Avvocatura Comunale (iscritti nell'Elenco speciale dell'Albo degli Avvocati del competente Ordine Forense) i compensi professionali delle controversie patrociniate, dovuti a seguito di sentenza favorevole all'Ente, che disponga la condanna della controparte alle spese di lite o la loro integrale compensazione. Detti compensi, che sono di natura retributiva, in quanto oggettivamente connessi allo svolgimento dell'attività professionale svolta nell'interesse dell'Ente sulla base del contratto di lavoro (C.dei Conti Puglia n. 108/2021, Toscana n. 255/2019), costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio e vanno aggiunti alla retribuzione (stipendio +progressione oriz.+I.I.spec.+retrib. di posizione + ind. comparto + anzianità + 13^a mensilità) e ad ogni altra voce di cui al CCNL.
- I compensi professionali come stabiliti nel presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione-datore di lavoro (l. n. 266/2005 art.1 c.208), e dell'Irap che sul piano dell'obbligazione giuridica grava sull'Amministrazione, sul piano contabile sulle somme attribuibili all'avvocato interno, in sede di liquidazione ne sarà operato lo scorporo anche se non si tratta di oneri contributivi (C. dei Conti Umbria n. 148/2019).
- Ai sensi del citato art. 9 commi 1,6 e 7, i compensi professionali corrisposti all'avvocato interno per i giudizi dallo stesso patrocinati, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo che non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo, ritenendo nel trattamento economico complessivo ricompreso ogni altro trattamento accessorio fisso e continuativo.
- Il diritto al compenso sorge e coincide con il deposito della pronuncia.
- I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Scicli, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell'Avvocatura Comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente ed, in particolare, nei casi di: a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale e da collegi arbitrali, compresi i casi di transizione dopo sentenza favorevole, b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come, per esempio, i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, l'inammissibilità o l'improcedibilità del

ricorso, ecc.);

- I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio, per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali che, pur favorevoli all'Ente, dispongono la compensazione totale o parziale delle spese di giudizio tra le parti.

Art.7

-Compensi professionali a seguito di sentenza favorevole con condanna di controparte alle spese-

- Ai sensi dell'articolo 9, comma 3 e comma 5, del D.L.24/06/2014, n° 90/2014 (convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114), in caso di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, così come determinate e liquidate dal Giudicante, le somme recuperate ed effettivamente incassate sono attribuite, a seguito di atto di liquidazione del competente dirigente, all'avvocato dipendente che ha trattato la causa nella misura del 90%.
- Resta inteso che in attuazione di quanto disposto dall'art. 9, commi 3 e 5 del citato decreto legge, l'importo corrispondente alle " spese generali" dovuto all'avvocato dipendente, ai sensi dell'art. 2, c. 2, del D.M. n° 55/2014, nella misura del 15% del compenso totale, viene riversato nel bilancio del Comune e, pertanto, non corrisposto all'avvocato dell'Ente.
- Nel caso in cui la esazione di tali compensi non possa aver luogo totalmente o parzialmente, l'ammontare delle spese e dei compensi liquidati e non riscossi non verrà corrisposto dal Comune all'avvocato dell'Ente.

Art.8

- Compensi professionali a seguito di pronunciata compensazione integrale delle spese-

- Ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del D.L. n° 90/2014, convertito nella L. n° 114/2014, in tutti casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, agli avvocati in servizio presso l'Avvocatura Comunale sono corrisposti compensi professionali in base alle norme del presente Regolamento e nei limiti dello stanziamento relativo all'anno 2013, ovvero in relazione ai ricorsi pendenti nell'anno 2013 e al grado di probabilità dell'esito della vertenza (Corte dei Conti, Sez. Reg. di Controllo per il Veneto, deliberazione n. 131/2021/PAR);
- Rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, le controversie giurisdizionali nonché arbitrali, concluse con la soccombenza anche parziale della controparte in relazione alle pretese della stessa, con statuizione giudiziale che definisca la fase cautelare o il giudizio e compensi le spese (o non si pronunci sulle spese medesime).
- Nei casi di cui al presente articolo spetta all'avvocato dell'Ente, a carico dell'Amministrazione, il pagamento nella misura così determinata:
 - a) Il 60% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause di valore sino a € 52.000,00;
 - b) il 50% dei parametri dei compensi professionali previsti nella tabella allegata al D.M. n° 55/2014 per le cause il cui valore sia ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;
 - c) il 40% dei parametri dei compensi il cui valore sia superiore a € 260.000,00;

- d) per le cause di valore indeterminabile, ai sensi degli articoli 5 e 6 del D.M. n° 55/2014, il 55% dei parametri dei compensi professionali per le cause il cui valore sia ricompreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00;
- La somma a tal fine annualmente stanziata dall'Amministrazione, al lordo delle ritenute previdenziali e IRAP, è ripartita tra gli avvocati dipendenti secondo l'apporto professionale individuale dato alla definizione della causa. Negli incarichi affidati congiuntamente, salvo diversa determinazione, l'apporto si presume dato in misura paritaria.
 - I predetti compensi professionali sono attribuiti agli avvocati in servizio al momento della maturazione del diritto alla liquidazione, individuabile con il deposito della sentenza, per cui spettano anche al personale in quiescenza fino alla completa erogazione delle spettanze secondo i criteri di ripartizione vigenti nel periodo.

Art. 9

-Controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese, compensazione parziale delle spese e delle competenze, cause transatte e giudizi perenti-

1. Nei casi di controversie giurisdizionali nelle quali l'Amministrazione non sia rimasta soccombente e concluse per abbandono del giudizio o rinuncia agli atti di iniziativa della controparte ed accettata dall'Ente, con compensazione, espressa o tacita, delle spese, il Comune corrisponderà all'avvocato dell'Ente quanto previsto all'art. 8, in relazione alle sole attività effettivamente espletate.
2. Qualora la compensazione delle spese e delle competenze sia parziale, oltre alla quota dei compensi professionali riscossi nei confronti del soccombente, sarà corrisposta dall'Ente la quota dei compensi oggetto di compensazione nella misura del 50%.
3. Nel caso in cui la controversia si concluda con una transazione, nulla è dovuto all'Avvocatura Comunale.
4. Non verranno considerate "sentenze favorevoli" quei provvedimenti il cui esito favorevole del procedimento è dipeso dall'inerzia delle parti (estinzione del giudizio o perenzione o altre formule analoghe), dalla cessazione della materia del contendere, da rinuncia agli atti da parte dell'amministrazione, cancellazione dal ruolo o accordi transattivi.

Art. 10

-Liquidazione dei compensi-

1. I compensi professionali relativi alle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti ex art. 9, c 3, del D.L. n° 90/2014 e in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione Comunale, ex art. 9, c. 6, primo periodo del D.L. n° 90/2014, possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

Art. 11

-Correlazione tra compensi professionali e retribuzione di risultato-

I compensi professionali comportano una decurtazione della retribuzione di risultato spettante all'Avvocato titolare di alta professionalità o di P.O. per il cui abbattimento si rinvia alle previsioni del c.c.d.i.

Art. 12

-Atti e documenti sottratti all'accesso-

- Ai sensi dell'art. 24 L. n. 241/90, ed in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione-cliente, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:
 - a) Pareri in relazione a lite in potenza o in atto;
 - b) Atti defensionali e relative consulenze tecniche;
 - c) Corrispondenza relativa agli affari di cui alle lett. a) e b);
 - d) Atti, documenti, provvedimenti e corrispondenza relativi a giudizi o procedimenti non definiti.

Art. 13

-Affidamento incarichi esterni-

- L'Amministrazione, fermi i principi di cui all'art. 3, potrà conferire incarichi a professionisti esterni servendosi dell'elenco aperto già istituito presso l'Ente, di professionisti che hanno dato disponibilità fornendo curricula da cui individuare specializzazione ed esperienza maturata.
- L'affidamento sarà curato gestionalmente -nell'ambito delle competenze provvedimentali e di tenuta di registro- all'interno dell'Avvocatura Comunale, con relativo schema di disciplinare di incarico, nel quale saranno di volta in volta definite, in base all'oggetto e al valore della causa, i patti e le condizioni per l'assunzione della difesa in giudizio dell'Ente nel rispetto dei principi deontologici e normativi vigenti.

Art. 14

-Incompatibilità-

- All'Avvocatura comunale, oltre alle incompatibilità come disciplinate dall'art. 53 D.lgs. n. 165/2001 si applicano, in quanto, compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R. n. 584 del 31/12/1993, (*"Recante norme sugli incarichi consentiti o vietati agli avvocati e procuratori della Stato.."*) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 15

-Rinvio-

- Per quanto non previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni contenute nel R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611 (T.U. norme sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura).

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

a t t e s t a

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. _____ dal _____ al _____

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line
(Sig.ra Arrabito Carmela)

II SEGRETARIO GENERALE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il _____:

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)
- decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Sgarlata